

## CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA

### **QUADRO SINOTTICO**

(attività di impiantistica, autoriparazione, pulizia, facchinaggio, mediatori, agenti e rappresentati di commercio, spedizionieri)

**Y**.2" (ottobre 2018)

**VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE, DISCIPLINARI E PENALI** 

### **Indice**

Prospetto 1 comportamenti attivi e omissivi che costituiscono violazioni amministrative accertabili dalla Camera di commercio

Pag. 8

Prospetto 2 comportamenti e fattispecie che danno origine a procedimenti disciplinari o provvedimenti accessori

Pag. 14

Prospetto 3 comportamenti attivi e omissivi che costituiscono violazione penale

#### **PROSPETTO 1**

## Comportamenti attivi e omissivi che costituiscono violazione amministrativa accertabile dalla Camera di commercio

EVENTO - NOTIZIA	NORMA/E VIOLATA	TERMINE	SOGGETTI	PAGAMENTO MISURA RIDOTTA	PROVENTI DESTINATI A 1	SANZIONE	OBBLIGATO IN SOLIDO	SCRITTI DIFENSIVI A
IMPRESE DI IMPIANTISTICA								
Impresa: esercizio abusivo dell'attività	Artt. 16, comma 1, l. 46/1990; 3, comma 1, d.l. 300/2006	continuato	titolare o legali rappresentanti	€ 2.064,00 <sup>2</sup>	erario	€ 1.032,00 / € 10.338,00 <sup>3</sup>	società per i legali rappresentanti	C.C.I.A.A.
Committente: assegnazione di lavori a impresa non abilitata	Artt. 16, comma 1, l. 46/1990; 8 d.m. 37/2008	continuato	titolare o legale rappresentante del committente	€ 172,00 <sup>5</sup>	erario	€ 102,00 / € 516,00 <sup>6</sup>	committente per i propri rappresentante	C.C.I.A.A.
Impresa: violazioni alle previsioni della l. 46/1990 diverse da quelle summenzionate <sup>7</sup>	Art. 16, comma 1, l. 46/1990; articoli vari l. 46/1990	continuato	titolare o legali rappresentanti	€ 2.064,00 <sup>2</sup>	erario	€ 1.032,00 / € 10.338,00 <sup>3</sup>	società per i legali rappresentanti	C.C.I.A.A.
Impresa: violazioni alle sole previsioni del d.m. 37/2008 che coincidano con quelle già previste dagli abrogati articoli della l. 46/1990 diverse da quelle summenzionate <sup>8</sup>	Art. 16, comma 1, l. 46/1990; articoli vari d.m 37/2008	continuato	titolare o legali rappresentanti	€ 2.064,00 <sup>2</sup>	erario	€ 1.032,00 / € 10.338,00 <sup>3</sup>	società per i legali rappresentanti	C.C.I.A.A.

<sup>1</sup> Della violazione amministrativa risponde anche l'institore ogni qual volta nel quadro sinottico si indichi il legale rappresentante o l'amministratore o il titolare

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Per le violazioni commesse fino al 26 marzo 2008 l'importo del pagamento in misura ridotta è pari ad € 1.032,00

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Per le violazioni commesse fino al 26 marzo 2008 la sanzione è stabilita da € 516,00 a € 5.164,00

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Per le violazioni commesse fino al 26 marzo 2008 si deve citare l'art. 10 della legge 46/90 in luogo dell'art. 8 del D.M. 37/2008

 $<sup>^{5}</sup>$  Per le violazioni commesse fino al 26 marzo 2008 l'importo del pagamento in misura ridotta è pari ad € 86,00

 $<sup>^{6}</sup>$  Per le violazioni commesse fino al 26 marzo 2008 la sanzione è stabilita da € 51,00 a € 258,00

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Per le violazioni commesse fino al 26 marzo 2008 si devono citare le norme della legge 46/1990

Per le violazioni commesse dopo il 26 marzo 2008 si devono citare le norme del decreto ministeriale 37/2008 ed evidenziare la corrispondenza con quelle della legge 46/1990

EVENTO - NOTIZIA	NORMA/E VIOLATA	TERMINE	SOGGETTI	PAGAMENTO MISURA RIDOTTA	PROVENTI DESTINAT I A	SANZIONE	OBBLIGATO IN SOLIDO	SCRITTI DIFENSIVI A
Impresa: omesso rilascio delle dichiarazioni di conformità	Art. 15, comma 2, d.m. 37/2008	continuato	titolare o legali rappresentanti	€ 2.064,00 <sup>9</sup>	erario	€ 1.032,00 / € 10.338,00 <sup>9</sup>	società per i legali rappresentanti	C.C.I.A.A.
Impresa: altre violazioni relative al rilascio delle dichiarazioni di conformità	Art. 15, comma 2, d.m. 37/2008	istantaneo il giorno del rilascio	titolare o legali rappresentanti	€ 2.064,00 <sup>9</sup>	erario	€ 1.032,00 / € 10.338,00 <sup>9</sup>	società per i legali rappresentanti	C.C.I.A.A.
IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE								
Impresa: esercizio abusivo dell'attività	Art. 10, comma 2, l. 122/1992	continuato	titolare o legali rappresentanti	€ 5.164,00 <sup>10</sup>	erario	€ 5.164,00 / € 15.493,00 <sup>11</sup>	società per i legali rappresentanti	C.C.I.A.A.
Impresa: esercizio dell'attività per settori diversi da quelli per i quali è iscritta, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie	Art. 10, comma 3, l. 122/1992	continuato	titolare o legali rappresentanti	€ 2.582,00 <sup>10</sup>	erario	€ 2.582,00 / € 7.746,00 11	società per i legali rappresentanti	C.C.I.A.A.
Committente: assegnazione di lavori a impresa non abilitata	Art. 10, comma 4, l. 122/1992	continuato	committente	€ 86,00	erario	€ 51,00 / € 258,00	committente per i propri rappresentanti	C.C.I.A.A.
IMPRESE DI PULIZIA								
Impresa: omessa o tardiva comunicazione della modificazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa	Artt. 6, comma 1, l. 82/1994; 2, ultimo comma, d.m. 274/1997	30 gg dall'evento	titolare o amministratori	€ 206,33	erario	€ 206,00 / € 619,00	società per gli amministratori	C.C.I.A.A.
Committente (privato, diverso da impresa): assegnazione di lavori a impresa non abilitata	Art. 6, quarto comma, L. 82/1994	continuato	committente	€ 344,00	erario	€ 516,00 / € 1.032,00	committente per i propri rappresentanti	C.C.I.A.A.
Committente (impresa o ente pubblico): assegnazione di lavori a impresa non abilitata	Art. 6, quarto comma, L. 82/1994	continuato	committente	€ 8.607,33	erario	€ 5.164,00 / € 25.822,00	committente per i propri rappresentanti	C.C.I.A.A.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Per violazioni commesse dal 27 marzo 2008

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Si provvede anche al sequestro delle attrezzature solo se le stesse sono di proprietà del soggetto sanzionabile e se l'esercizio abusivo non è cessato alla data dell'accertamento

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Si provvede anche alla confisca delle attrezzature solo se le stesse sono di proprietà del soggetto sanzionato e se l'esercizio abusivo non è cessato alla data dell'accertamento

EVENTO - NOTIZIA	NORMA/E VIOLATA	TERMINE	SOGGETTI	PAGAMENTO MISURA RIDOTTA	PROVENTI DESTINATI A	SANZIONE	OBBLIGATO IN SOLIDO	SCRITTI DIFENSIVI A
IMPRESE DI FACCHINAGGIO								
Impresa: omessa comunicazione di variazione negativa di fascia	Artt. 17 l. 57/2001; 13, comma 1, d.m. 221/2003	30 gg dall'evento	titolare o amministratori	€ 333,33	erario	€ 200,00 / € 1.000,00	società per gli amministratori	C.C.I.A.A.
Impresa: omessa comunicazione dell'elenco dei servizi corredata dei compensi ricevuti	Artt. 17 l. 57/2001; 13, comma 1, d.m. 221/2003	30 gg dall'evento	titolare o amministratori	€ 333,33	erario	€ 200,00 / € 1.000,00	società per gli amministratori	C.C.I.A.A.
Impresa: esercizio abusivo dell'attività (compresi i casi in cui sia stata disposta la sospensione o la cancellazione)	Artt. 17 l. 57/2001; 13, comma 2, d.m. 221/2003	continuato	titolare, amministratori, soci di s.n.c., soci accomandatari, institori	€ 333,33	erario	€ 200,00 / € 1.000,00	società solo per gli amministratori, i soci di s.n.c., i soci accomandatari, gli institori	C.C.I.A.A.
Committente (impresa): assegnazione del lavoro a soggetto non abilitato (compresi i casi in cui sia stata disposta la sospensione o la cancellazione) o abilitato per fascia inferiore a quella dovuta	Art. 17 L. 57/2001; 13, comma 3, d.m. 221/2003	continuato	titolare, amministratori, soci di s.n.c., soci accomandatari, institori	€ 333,33	erario	€ 200,00 / € 1.000,00	committente per i propri rappresentanti	C.C.I.A.A.
Committente (impresa o ente pubblico): assegnazione del lavoro a soggetto non abilitato (compresi i casi in cui sia stata disposta la sospensione o la cancellazione) o abilitato per fascia inferiore a quella dovuta	Art. 17 L. 57/2001; 13, quarto 4, d.m. 221/2003	continuato	sottoscrittore del contratto	€ 8.333,33	erario	€ 5.000,00 / € 25.000,00	committente per i propri rappresentanti	C.C.I.A.A.
Committente (privato): assegnazione del lavoro a soggetto non abilitato (compresi i casi in cui sia stata disposta la sospensione o la cancellazione) o abilitato per fascia inferiore a quella dovuta	Art. 17 L. 57/2001; 13, comma 4, d.m. 221/2003	continuato	sottoscrittore del contratto	€ 833,33	erario	€ 500,00 / € 2.500,00	committente per i propri rappresentanti	C.C.I.A.A.

EVENTO - NOTIZIA	NORMA/E VIOLATA	TERMINE	SOGGETTI	PAGAMENT O MISURA RIDOTTA	PROVENTI DESTINATI A	SANZIONE	OBBLIGATO IN SOLIDO	SCRITTI DIFENSIVI A
IMPRESE DI MEDIAZIONE								
Impresa del settore immobiliare o settore con mandato a titolo oneroso: mancata stipula di polizza assicurativa <sup>12</sup>	Art. 3, comma 5 bis, l. 39/1989	continuato	titolare o legali rappresentanti	€ 1. 666,67	erario	€ 3.000,00/ € 5.000,00	società per i legali rappresentanti	C.C.I.A.A.
Impresa: utilizzo nell'esercizio dell'attività di moduli o formulari non depositati nel R.e.a.	Artt. 5, comma 4, e 11, comma 3, l. 39/1989; 21, comma 1, d.m. 452/1990; 73 d.lgs 59/2010, 6, comma 1, d.m. 26/10/2011	continuato	titolare o legali rappresentanti	€ 516,33	erario	€ 1.549,00	società per i legali rappresentanti	C.C.I.A.A.
Impresa: utilizzo nell'esercizio dell'attività di moduli o formulari diversi da quelli depositati nel R.e.a.	Artt. 5, comma 4, e 11, comma 3, l. 39/1989; 21, comma 2, d.m. 452/1990; 73 d.lgs 59/2010, 6, comma 1, d.m. 26/10/2011	continuato	titolare o legali rappresentanti	€ 172,00	erario	€ 516,00	società per i legali rappresentanti	C.C.I.A.A.
Impresa: esercizio abusivo dell'attività (compresi i casi in cui sia stata disposta la sospensione o la cancellazione)	Artt. 2, comma 4, 3, 8, comma 1, I. 39/1989; 73 d.lgs. 59/2010; 2,3,4,5 d.m. 26/10/2011	continuato	titolare o amministratori	€ 5.000,00 <sup>13</sup>	erario	€ 7.500,00/ € 15.000,00 <sup>14</sup>	società per gli amministratori	C.C.I.A.A.
Impresa: esercizio abusivo dell'attività (nel caso il legale rappresentate non abbia dichiarato i requisiti)	Artt. 2, comma 4, 3, 8, comma 1, l. 39/1989; 73 d.lgs. 59/2010; 2,3,4,5 d.m. 26/10/2011	continuato	titolare o amministratori	€ 5.000,00 <sup>13</sup>	erario	€ 7.500,00/ € 15.000,00 <sup>14</sup>	società per gli amministratori	C.C.I.A.A.
Impresa: esercizio abusivo dell'attività (nel caso il preposto non abbia dichiarato i requisiti)	Artt. 2, comma 4, 3, 8, comma 1, I. 39/1989; 73 d.lgs. 59/2010; 2,3,4,5 d.m. 26/10/2011	continuato	titolare o amministratori	€ 5.000,00 <sup>13</sup>	erario	€ 7.500,00/ € 15.000,00 <sup>14</sup>	società per gli amministratori	C.C.I.A.A.
Impresa: esercizio abusivo dell'attività occasionale di mediazione	Artt. 2, comma 4, 3, 8, comma 1, l. 39/1989; 73 d.lgs. 59/2010; 2,3,4,5 d.m. 26/10/2011		titolare o amministratori	€ 5.000,00 <sup>13</sup>	erario	€ 7.500,00/ € 15.000,00 <sup>14</sup>	società per gli amministratori	C.C.I.A.A.

Per le violazioni commesse dal 1º gennaio 2018

Per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2006 l'importo del pagamento in misura ridotta è pari ad € 688,33

Per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2006 la sanzione è stabilita da  $\in$  516,00 a  $\in$  2.065,00

EVENTO - NOTIZIA	NORMA/E VIOLATA	TERMINE	SOGGETTI	PAGAMENT O MISURA RIDOTTA	PROVENTI DESTINATI A	SANZIONE	OBBLIGATO IN SOLIDO	SCRITTI DIFENSIVI A
IMPRESE DI AGENTE O RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO								
Impresa: esercizio abusivo dell'attività (compresi i casi in cui sia stata disposta la sospensione o la cancellazione)	Artt. 2, comma 2, e 9 l. 204/1985	continuato	titolare o amministratori	€ 688,33	erario	€ 516.00/ € 2.065,00	società per gli amministratori	C.C.I.A.A.
Impresa: esercizio abusivo dell'attività (nel caso il legale rappresentate non abbia dichiarato i requisiti)	Artt. 2, comma 2, e 9 l. 204/1985	continuato	titolare o amministratori	€ 688,33	erario	€ 516.00/ € 2.065,00	società per gli amministratori	C.C.I.A.A.
Mandante che stipula un contratto di agenzia/rappresentanza di commercio con agente non iscritto al R.e.a. (compresi i casi in cui sia stata disposta la sospensione o la cancellazione).	Artt. 6, comma 2, e 9 l. 204/1985	continuato	titolare o legali rappresentanti della società mandante	€ 688,33	erario	€ 516.00/ € 2.065,00	società mandante per i propri legali rappresentanti	C.C.I.A.A.
IMPRESE DI SPEDIZIONE								
Esercizio dell'attività durante il periodo di sospensione (disposta con provvedimento disciplinare)	Art. 21, comma 2,   1442/1942	continuato	titolare o legali rappresentanti	€ 172,00	erario	€ 516,00	società per i legali rappresentanti	C.C.I.A.A.

### **PROSPETTO 2**

# Comportamenti e fattispecie che danno origine a procedimenti disciplinari o provvedimenti accessori

EVENTO - NOTIZIA	NORMA	SOGGETTI	ATTI PRODOTTI DALL'IMPRESA	PROVVEDIMENTO	SANZIONE	RICORSO
IMPRESE DI IMPIANTISTICA						
Accertamento di violazione amministrativa	Artt. 15, comma 3, d.m. 37/2008; 16, comma 2, L. 46/1990	Impresa "obbligata" in solido		Verbale con cui si dispone l'annotazione della violazione accertata e già notificato all'impresa interessata	Annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o (e) nel registro delle imprese [rectius nel R.e.a./fascicolo informatico d'impresa]	
Artigiano – violazione reiterata tre volte alle norme relative alla sicurezza degli impianti (nel caso in cui sia presente l'albo imprese artigiane)	Artt. 15, comma 4, d.m 37/2008; 16, comma 2, L. 46/1990	Impresa "obbligata" in solido	memorie difensive	Deliberazione della commissione provinciale dell'artigianato, su proposta del soggetto accertatore	Sospensione "temporanea" dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane e conseguente sospensione dell'attività	Entro 30 gg alla commissione regionale dell'artigianato
Artigiano – violazione reiterata tre volte alle norme relative alla sicurezza degli impianti (nel caso in cui sia stato soppresso l'albo imprese artigiane)	Artt. 15, comma 4, d.m 37/2008; 16, comma 2, L. 46/1990	Impresa "obbligata" in solido	memorie difensive	Determinazione del dirigente camerale, su proposta del soggetto accertatore	Sospensione "temporanea" dell'iscrizione nel R.e.a. e conseguente sospensione dell'attività	Entro il termine e all'organismo individuato dalla legge regionale
Non artigiano - violazione reiterata tre volte alle norme relative alla sicurezza degli impianti	Artt. 15, comma 4, d.m 37/2008; 16, comma 2, L. 46/1990	Impresa " <i>obbligata"</i> in solido	memorie difensive	Determinazione del dirigente camerale, su proposta del soggetto accertatore	Sospensione "temporanea" dell'iscrizione nel R.e.a. e conseguente sospensione dell'attività	Entro 60 gg al T.A.R. o entro 120 gg al Capo dello Stato

EVENTO - NOTIZIA	NORMA	SOGGETTI	ATTI PRODOTTI DALL'IMPRESA	PROVVEDIMENTO	SANZIONE	RICORSO
IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE						
Violazione ripetuta relativa a riparazioni di pertinenza di sezione diverse da quelle per le quali l'impresa è abilitata	Art. 10, comma 3, l. 122/1992	Impresa "obbligata" in solido	memorie difensive	Determinazione del dirigente camerale [dopo il secondo accertamento di violazione amministrativa]	Cancellazione del requisito e conseguente inibizione all'esercizio dell'attività	Entro 60 gg al T.A.R. o entro 120 gg al Capo dello Stato
Inadempimento nei casi di particolare gravità	Art. 11, ultimo comma, l. 122/1992	Impresa "obbligata" in solido	memorie difensive	Determinazione del dirigente camerale	Sospensione da 3 a 6 mesi dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane o nel R.e.a. e conseguente sospensione dell'attività o cancellazione del requisito e conseguente inibizione all'esercizio dell'attività	Entro 60 gg al T.A.R. o entro 120 gg al Capo dello Stato
IMPRESE DI PULIZIA						
Artigiano:  > comportamento che turbi gravemente i rapporti con la stazione appaltante  > grave omissione o negligenza nell'esecuzione del servizio che determini pericolo per l'incolumità e la salute pubblica o grave violazione alle disposizioni sulla sicurezza del lavoro  > infrazione di particolare rilevanza alle norme previdenziali, assicurative e inerenti il rapporto di lavoro a cui l'impresa non abbia posto	Art. 5, comma 1, d.m. 274/1997	Impresa in persona del legale rappresentante	memorie difensive	Deliberazione della C.P.A. (vedi discipline regionali)	Sospensione "fino a regolarizzazione" e comunque per massimo 90 giorni rinnovabili una sola volta	Entro 60 gg alla commissione regionale dell'artigianato (vedi discipline regionali)

EVENTO - NOTIZIA	NORMA	SOGGETTI	ATTI PRODOTTI DALL'IMPRESA	PROVVEDIMENTO	SANZIONE	RICORSO
Non artigiano:  > comportamento che turbi gravemente i rapporti con la stazione appaltante  > grave omissione o negligenza nell'esecuzione del servizio che determini pericolo per l'incolumità e la salute pubblica o grave violazione alle disposizioni sulla sicurezza del lavoro  > infrazione di particolare rilevanza alle norme previdenziali, assicurative e inerenti il rapporto di lavoro a cui l'impresa non abbia posto rimedio	Art. 5, comma 1, d.m 274/1997	Impresa in persona del legale rappresentante	memorie difensive	Deliberazione della giunta camerale [rectius determinazione del dirigente]	Sospensione "fino a regolarizzazione" e comunque per massimo 90 giorni rinnovabili una sola volta	Entro 60 gg al T.A.R., entro 120 gg al capo dello Stato
Artigiano: accertata permanenza delle irregolarità terminato il periodo di sospensione	Art. 5, comma 4, d.m 274/1997	Impresa in persona del legale rappresentante	memorie difensive	Deliberazione della C.P.A. (vedi discipline regionali)	Cancellazione dell'attività e conseguente inibizione all'esercizio della stessa	Entro 60 gg alla commissione regionale dell'artigianato (vedi discipline regionali) oppure entro 60 gg al T.A.R. o entro 120 gg al Capo dello Stato
Non artigiano: accertata permanenza delle irregolarità terminato il periodo di sospensione	Art. 5, comma 4, d.m 274/1997	Impresa in persona del legale rappresentante	memorie difensive	Deliberazione della giunta camerale [rectius determinazione del dirigente]	Cancellazione dell'attività e conseguente inibizione all'esercizio della stessa	Entro 60 gg al T.A.R., entro 120 gg al capo dello Stato
IMPRESE DI FACCHINAGGIO						
Attività di facchinaggio artigiana –  > violazione alla legge in materia di sicurezza del lavoro  > violazione al divieto di intermediazione di lavoro  > infrazione di particolare rilevanza alle norme previdenziali, assicurative e ai rapporti di lavoro  > mancato deposito presso la D.p.l. Dei contratti superiore 50.000,00 euro annui, nonché alla mancata stipula di contratto assicurativo per la responsabilità civile	Art. 9, primo comma, D.M. 221/03 e art. 17, secondo comma, L. 57/01	Impresa in persona del legale rappresentante	memorie difensive	Deliberazione della C.P.A. (vedi discipline regionali)	Sospensione "fino a regolarizzazione" e comunque per massimo 90 giorni rinnovabili una sola volta	Entro 60 gg alla commissione regionale dell'artigianato (vedi discipline regionali) oppure entro 60 gg al T.A.R. o entro 120 gg al Capo dello Stato

EVENTO - NOTIZIA	NORMA	SOGGETTI	ATTI PRODOTTI DALL'IMPRESA	PROVVEDIMENTO	SANZIONE	RICORSO
Attività di facchinaggio non artigiana – > violazione alla legge in materia di sicurezza del lavoro > violazione al divieto di intermediazione di lavoro > infrazione di particolare rilevanza alle norme previdenziali, assicurative e ai rapporti di lavoro > mancato deposito presso la D.p.l. Dei contratti superiore 50.000,00 euro annui, nonché alla mancata stipula di contratto assicurativo per la responsabilità civile	Art. 9, primo comma, D.M. 221/03 e art. 17, secondo comma, L. 57/01	Impresa in persona del legale rappresentante	memorie difensive	Determinazione del responsabile del procedimento (leggasi determinazione del dirigente)	Sospensione "fino a regolarizzazione" e comunque per massimo 90 giorni rinnovabili una sola volta	Entro 60 gg alla Giunta camerale oppure entro 60 gg al T.A.R. o entro 120 gg al Capo dello Stato
Attività di facchinaggio artigiana – Accertata permanenza delle irregolarità terminato il periodo di sospensione	Art. 10, primo comma, lettera c) D.M. 221/03 e art. 17, secondo comma, L. 57/01	Impresa in persona del legale rappresentante	memorie difensive	Deliberazione della C.P.A. (vedi discipline regionali)	Cancellazione dell'attività	Entro 60 gg alla commissione regionale dell'artigianato (vedi discipline regionali) oppure entro 60 gg al T.A.R. o entro 120 gg al Capo dello Stato
Attività di facchinaggio non artigiana – Accertata permanenza delle irregolarità terminato il periodo di sospensione	Art. 10, primo comma, lettera c) D.M. 221/03 e art. 17, secondo comma, L. 57/01	Impresa in persona del legale rappresentante	memorie difensive	Determinazione del responsabile del procedimento (leggasi determinazione del dirigente)	Cancellazione dell'attività	Entro 60 gg alla giunta camerale oppure entro 60 gg al T.A.R. o entro 120 gg al Capo dello Stato

EVENTO - NOTIZIA	NORMA	SOGGETTI	ATTI PRODOTTI DALL'IMPRESA	PROVVEDIMENTO	SANZIONE	RICORSO
IMPRESE DI MEDIAZIONE						
Impresa > turbamento del normale andamento del mercato > esercizio irregolare dell'attività di mediazione	Artt. 18 e 19, comma 3, d.m. 452/1990	Impresa "obbligata" in solido	memorie difensive	Deliberazione della giunta camerale [rectius determinazione del dirigente]	Sospensione fino a sei mesi e annotazione del provvedimento nel R.e.a.	Entro 30 gg al Mi.S.E. oppure entro 60 gg al T.A.R. o entro 120 gg al Capo dello Stato
Impresa  ➤ se imputato per uno dei delitti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera f), della I. 39/1989	Artt. 18 e 19, comma 4, d.m. 452/1990	Impresa "obbligata" in solido	memorie difensive	Deliberazione della giunta camerale [rectius determinazione del dirigente]	Sospensione fino al termine del giudizio e annotazione del provvedimento nel R.e.a.	Entro 30 gg al Mi.S.E. oppure entro 60 gg al T.A.R. o entro 120 gg al Capo dello Stato
Impresa > esercizio di attività incompatibile > perdita di uno o più requisiti > carenza delle polizza assicurativa contro i rischi professionali > mancanza del preposto	Artt. 18 e 19, comma 3, d.m. 452/1990	Impresa "obbligata" in solido	memorie difensive	Deliberazione della giunta camerale [rectius determinazione del dirigente]	Divieto di prosecuzione dell'attività e annotazione del provvedimento nel R.e.a.	Entro 30 gg al Mi.S.E. oppure entro 60 gg al T.A.R. o entro 120 gg al Capo dello Stato
<ul> <li>Impresa</li> <li>grave turbamento del normale andamento del mercato</li> <li>compimento di atti di mediazione nel periodo di sospensione dell'attività disposta con provvedimento disciplinare</li> <li>nel caso si incorra per tre volte nel provvedimento di sospensione</li> </ul>	Artt. 18 e 19, comma 3, d.m. 452/1990	Impresa "obbligata" in solido	memorie difensive	Deliberazione della giunta camerale [rectius determinazione del dirigente]	Divieto perpetuo di prosecuzione dell'attività e annotazione del provvedimento nel R.e.a.	Entro 30 gg al Mi.S.E. oppure entro 60 gg al T.A.R. o entro 120 gg al Capo dello Stato

EVENTO - NOTIZIA	NORMA	SOGGETTI	ATTI PRODOTTI DALL'IMPRESA	PROVVEDIMENTO	SANZIONE	RICORSO
IMPRESE DI SPEDIZIONE						
Impresa > lievi mancanze commesse nell'esercizio dell'attività > lievi infrazioni nei riguardi dei rapporti di lavoro	Artt. 11 e 12, comma 1, l. 1442/1941	Impresa "obbligata" in solido	memorie difensive	Determinazione del dirigente	Censura e annotazione del provvedimento nel R.e.a.	Entro 15 gg al Mi.S.E. oppure entro 60 gg al T.A.R. o entro 120 gg al Capo dello Stato
Impresa > incorra per più di tre volte nel provvedimento di censura > commetta fatti gravi tali da cagionare discredito alla categoria > commetta fatti gravi tali da danneggiare l'attività sia nei rapporti tra spedizionieri che fra questi e gli utenti > subisca condanna per violazione alle disposizioni sulle assicurazioni sociali > commetta gravi infrazioni ai contratti collettivi di lavoro	Artt. 11 e 12, comma 2 e 3, l. 1442/1941	Impresa "obbligata" in solido	memorie difensive	Determinazione del dirigente	Pagamento di una somma fino a un massimo di € 5,16, da destinarsi a opere assistenziali della provincia dove trovi la sede l'azienda e annotazione del provvedimento nel R.e.a.	oppure entro 60 gg al T.A.R. o entro 120 gg
<ul> <li>Impresa</li> <li>in caso di recidiva</li> <li>commetta fatti più gravi tali da cagionare discredito alla categoria</li> <li>commetta fatti più gravi tali da danneggiare l'attività sia nei rapporti tra spedizionieri che fra questi e gli utenti</li> <li>commetta infrazioni più gravi ai contratti collettivi di lavoro</li> </ul>	Artt. 11 e 12, comma 4, l. 1442/1941	Impresa "obbligata" in solido	memorie difensive	Determinazione del dirigente	Sospensione fino a sei mesi e annotazione del provvedimento nel R.e.a.	Entro 15 gg al Mi.S.E. oppure entro 60 gg al T.A.R. o entro 120 gg al Capo dello Stato
Impresa ➤ compimento di fatti che non consentirebbero l'esercizio dell'attività	Artt. 11 e 12, comma 5, l. 1442/1941	Impresa " <i>obbligata"</i> in solido	memorie difensive	Determinazione del dirigente	Divieto perpetuo di prosecuzione dell'attività e annotazione del provvedimento nel R.e.a.	Entro 15 gg al Mi.S.E. oppure entro 60 gg al T.A.R. o entro 120 gg al Capo dello Stato

### **PROSPETTO 3**

# Comportamenti attivi e omissivi che costituiscono violazione penale

EVENTO - NOTIZIA	NORMA	SOGGETTI	SANZIONE	SEGNALAZIONE A
IMPRESE DI PULIZIA				
Attività di pulizia – esercizio dell'attività senza iscrizione abilitativa nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane	Art. 6, secondo comma, L. 82/94	Titolare, institori, soci a responsabilità illimitata e amministratori	Fino a sei mesi di reclusione o multa da € 103,00 a € 516,00	Procura della repubblica presso il Tribunale.
Attività di pulizia – affidamento (subappalto) dell'attività a impresa senza iscrizione abilitativa nel R.e.a. o nell'albo delle imprese artigiane	Art. 6, terzo comma, L. 82/94	Titolare, institori, soci a responsabilità illimitata e amministratori	Fino a sei mesi di reclusione o multa da € 103,00 a € 516,00	Procura della repubblica presso il Tribunale.
IMPRESE DI MEDIAZONE				
Attività di mediazione – esercizio dell'attività senza iscrizione abilitativa nel R.e.a. accertata per due volte (far esplodere almeno in precisazione)	Art. 8, comma due, L. 39/1989	Titolare, institori, amministratori, preposti	Da sei mesi a te anni di reclusione o multa da € 10.000,00 a € 50.000,00	Procura della repubblica presso il Tribunale.
IMPRESE DI SPEDIZIONE				
Attività di spedizioniere – esercizio dell'attività senza iscrizione abilitativa nel R.e.a. (far esplodere almeno in precisazione)	Art. 21, comma uno, L. 1442/1941	Titolare, institori, amministratori, preposti	Da sei mesi a te anni di reclusione o multa da € 10.000,00 a € 50.000,00	Procura della repubblica presso il Tribunale.